



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# COMUNE DI PIETRA MARAZZI

PROT. 3432

**ORDINANZA N. 4/2024**

**OGGETTO: divieto, dal 29/12/2024 al 07/01/2025, di utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio e oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.**

## IL SINDACO

Considerato che:

- Durante il periodo di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico di tutti gli animali (domestici e non), in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento e, quando tali botti esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, causano spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciate.

Dato atto che la Legge 125/2008 ha modificato l'articolo 54 del D.lgs n. 267/2000 circa le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento alla incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto ed anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

Rilevata l'esigenza, tutelata delle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, salvaguardando la convivenza e la coesione sociale;

Atteso che l'Amministrazione, ancorché nel territorio Comunale non siano stati mai segnalati infortuni

Piazza Umberto I n°1 - 15040 Pietra Marazzi - Tel. 0131/355124 - fax 0131/356914 - c.f. 00368620068 – e-mail: [info@comune.pietramarazzi.al.it](mailto:info@comune.pietramarazzi.al.it)

legati al lancio di petardi, intende comunque promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini;

Visti:

- gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 689/1981;
- la L. n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione randagismo”.

Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli, quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere.

## **ORDINA**

**a tutela della salute, del benessere e dell’incolumità delle persone, degli animali domestici e non domestici:**

**IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D’ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 29/12/2024 AL 07/01/2025.**

L’inosservanza della disposizione di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis del D.lgs n. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Informa che, a norma dell’art. 3 comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 240, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione e della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione e della piena conoscenza del provvedimento.

## **DISPONE**

L’invio in copia della presente ordinanza a:

- Prefettura di Alessandria
- Questura di Alessandria
- Comando stazione Carabinieri di Bassignana territorialmente competenti
- Comando Polizia Municipale di Valenza convenzionato

Pietra Marazzi, 27.12.2024

Il Sindaco  
Claudio Aiachino